

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1999

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1998, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1062/1999⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno; che un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario;

(3) considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 62,25 EUR/100 kg di peso netto di banane verdi all'uscita dell'impianto di condizionamento per l'aiuto da calcolare per l'anno 1998;

(4) considerando che i prezzi delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1998 sono stati tali che la media dei prezzi franco primo porto di sbarco nel resto della Comunità, diminuita dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob, è inferiore al reddito forfettario di riferimento fissato per il 1998; che occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1998;

(5) considerando che nel corso del 1998 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Porto-

gallo è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria nel 1998; che occorre pertanto concedere un aiuto integrativo per le regioni di produzione del Portogallo, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 404/93; che conformemente all'impegno assunto dalla Commissione all'atto dell'adozione, da parte del Consiglio, delle decisioni relative alla campagna 1998/99 per vari prodotti agricoli, tale aiuto integrativo deve coprire il 75 % della differenza tra il reddito forfettario medio constatato in tali regioni e il reddito forfettario medio comunitario;

(6) considerando che la Commissione si è inoltre impegnata ad aumentare l'importo unitario degli anticipi per l'aiuto compensativo da concedere per il 1998; che è opportuno adattare anche l'importo unitario degli anticipi da pagare per l'aiuto compensativo 1999, tenuto conto dell'impegno assunto di rivedere il livello del reddito forfettario di riferimento nel quadro della fissazione dell'aiuto compensativo per le banane commercializzate a decorrere dal 1999;

(7) considerando che, non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1998; che occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; che, in considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 1998 è fissato a 24,42 EUR/100 kg.

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

(3) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.

(4) Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale.